

*Area Infrastrutture  
ed Ambiente*



COMUNE DI CALENZANO

# **COMUNE DI CALENZANO**

## **Provincia di Firenze**

# **REGOLAMENTO DEL VERDE**

*Responsabile Area Infrastrutture ed Ambiente*

**Alessandro Salvanti**

Ufficio gestione del verde Pubblico

**Dott. For. Stefano Paoletti**

consulente

**Dott. For. Stefano Mengoli**



**NOTA:**

Al presente regolamento si affianca le “linee guida per la progettazione e la realizzazione del verde urbano”, redatto a definire il quadro tecnico idoneo ai fini di realizzazione di qualità estetica ed efficienza energetica. Ambiti specifici come le aree parco sono altresì dotate di una normativa di attuazione specifica all’area in oggetto, la quale integra ed amplia il presente regolamento

**SOMMARIO**

<b>SEZIONE I</b> .....	4
<b>FINALITA' PRINCIPI ED AMBITO DI APPLICAZIONE</b> .....	4
<i>Articolo 1</i> Finalità e principi.....	4
<i>Articolo 2</i> Ambito di applicazione.....	4
<i>Articolo 3</i> Competenze, Responsabilità, e funzioni dell'amministrazione pubblica .....	5
<i>Articolo 4</i> Ufficio competente.....	5
<i>Articolo 5</i> Norme transitorie e finali.....	6
<b>SEZIONE II</b> .....	6
<b>DISCIPLINA D'USO DEGLI SPAZI VERDI</b> .....	6
<i>Articolo 6</i> Suddivisione funzionale e regolamentazione degli spazi verdi pubblici.....	6
<i>Articolo 7</i> Regolamentazione d'uso delle aree comunali sistemate a verde .....	7
<i>Articolo 8</i> Disciplina d'uso delle aree fluviali (asta fluviale, aree golenali, casse di espansione) .....	9
<i>Articolo 9</i> Disciplina d'uso delle aree interesse naturalistico .....	9
<i>Articolo 10</i> Sorveglianza, sicurezza e controllo aree verdi .....	9
<b>SEZIONE III</b> .....	10
<b>PROCEDURE AUTORIZZATIVE</b> .....	10
<i>Articolo 11</i> Autorizzazione .....	10
<i>Articolo 12</i> Uso temporaneo di spazi verdi per spettacoli e manifestazioni.....	10
<i>Articolo 13</i> Occupazione, alterazione di aree verdi per esecuzione di lavori.....	11
<i>Articolo 14</i> Impianti pubblicitari in spazi verdi pubblici.....	12
<i>Articolo 15</i> Partecipazione di privati alla manutenzione e alla gestione di aree verdi .....	12
<i>Articolo 16</i> Contratti di sponsorizzazione.....	12
<b>SEZIONE IV</b> .....	13
<b>SALVAGUARDIA E TUTELA DEGLI ALBERI</b> .....	13
<i>Articolo 17</i> Area di pertinenza delle alberature.....	13
<i>Articolo 18</i> Potature di alberi.....	14
<i>Articolo 19</i> Abbattimenti.....	14
<i>Articolo 20</i> Scavi su suolo pubblico in prossimità di alberi .....	16
<i>Articolo 21</i> Aree di cantiere .....	16
<i>Articolo 22</i> Alberature Stradali .....	16
<b>SEZIONE V</b> .....	17
<b>ALBERI DEL PAESAGGIO</b> .....	17
<i>Articolo 23</i> Definizione .....	17
<i>Articolo 24</i> Istituzione dell'Albo degli alberi del paesaggio .....	17
<i>Articolo 25</i> Modalità di iscrizione all'albo di esemplari arborei.....	17
<i>Articolo 26</i> Tutela degli alberi del paesaggio: abbattimenti e potature .....	18
<i>Articolo 27</i> Supporto e consulenze eventuali dell'amministrazione .....	18
<b>SEZIONE VI</b> .....	18
<b>OBBLIGHI DI MANUTENZIONE DI ALTRE AREE VERDI PRIVATE</b> .....	18
<i>Articolo 28</i> Aree e terreni scoperti privati e luoghi ad uso comune di pertinenza dei fabbricati .....	18
<i>Articolo 29</i> Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua ed aree incolte .....	19
<i>Articolo 30</i> Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade .....	19
<i>Articolo 31</i> Obblighi manutentivi per le aree di cantiere .....	19
<b>SEZIONE VII</b> .....	19
<b>NORME PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO</b> .....	19
<i>Articolo 32</i> Danneggiamenti .....	19
<i>Articolo 33</i> Metodo di stima dei danni.....	21
<i>Articolo 34</i> Sanzioni .....	22
<i>Articolo 35</i> Lavori socialmente utili .....	24
<i>Articolo 36</i> Azioni compensative.....	24
<i>Articolo 37</i> Difesa fitosanitaria .....	24
<b>SEZIONE VIII</b> .....	24
<b>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO</b> .....	24
<i>Articolo 38</i> Principi generali per la progettazione del verde urbano .....	24
<i>Articolo 39</i> Conformità opere di urbanizzazione a verde .....	25

## SEZIONE I

### FINALITA' PRINCIPI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

#### **Articolo 1 Finalità e principi**

Il presente regolamento si pone come obiettivo la promozione del “verde” come elemento di qualificazione estetica e funzionale degli spazi urbani e periurbani, riconoscendone, il Comune, i numerosi benefici igienici, ambientali, sociali ed economici.

Le norme del presente regolamento tutelano e salvaguardano il patrimonio vegetale esistente, pubblico e privato, disciplinano l'uso e la fruizione degli spazi verdi presenti nel territorio di Calenzano ed individuare le modalità e le tecniche d'intervento ritenute più idonee.

#### **Articolo 2 Ambito di applicazione**

Con il presente regolamento sono disciplinati tutti gli **spazi verdi** insistenti sul territorio comunale, così definiti:

- a) parchi e giardini pubblici;
- b) parchi, giardini storici e aree verdi (pubbliche e private) che hanno assunto nel tempo un particolare significato storico-culturale per la città, la cui tutela e conservazione è pertanto perseguita dall'amministrazione Comunale al fine di assicurarne il mantenimento delle caratteristiche strutturali e morfologiche anche alle generazioni future.
- c) alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere, di proprietà pubblica;
- d) spazi verdi a corredo di edifici ed immobili pubblici;
- e) spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde, nel Piano Regolatore Generale affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale;
- f) giardini privati aperti all'uso pubblico in base a convenzioni a tal fine stipulate con la proprietà.

Rientrano altresì nell'ambito di applicazione del presente regolamento, **indipendentemente dalla loro ubicazione:**

- 1) gli arbusti rari e/o protetti, in quanto specie meritevoli di conservazione, elencati nella L.R. 56/2000, ed indicati nelle *linea guida per l'esecuzione e la manutenzione delle opere a verde* di cui all'articolo 3;
- 2) gli **alberi** di qualsiasi specie aventi diametro del fusto, misurato a “petto d'uomo” (circa 130 cm di altezza dal colletto) superiore a **35 cm** per le specie di prima e seconda grandezza, e **20 cm** per le specie di terza grandezza, ad eccezione di alberi ornamentali di specie e varietà colturali che a piena maturità non oltrepassano 3,5 m. di altezza.

La classe di grandezza della specie in oggetto si definisce in base all'altezza media che la pianta raggiunge a maturità :

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA MEDIA DELLE PIANTE A MATURITÀ
A) 1° Grandezza	> 18 m
B) 2° Grandezza	12-18 m
C) 3° Grandezza	<12 m

- 3) le piante policormiche, ovvero con più fusti, se almeno uno di essi raggiunge il diametro misurato a "petto d'uomo" di 20 cm.
- 4) Gli alberi di pregio botanico, paesaggistico, storico e culturale, che manifestano un diametro a petto d'uomo pari o superiore a 60 cm. Tali esemplari saranno censiti all'interno di apposito albo, denominato "**albo degli alberi del paesaggio**", e saranno oggetto di particolare tutela, secondo quanto prescritto nell'apposita sezione del presente regolamento.

Non sono invece oggetto del presente regolamento:

- Gli alberi coltivati per la raccolta dei frutti (alberi da frutto);
- Gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (alberi destinati specificatamente alla arboricoltura da legno o produzione di biomassa);
- Gli alberi facenti parti di formazioni forestali così definite ai sensi della L.R. 39/2000 (Legge forestale della regione Toscana).

### **Articolo 3 Competenze, Responsabilità, e funzioni dell'amministrazione pubblica**

L'amministrazione comunale promuove e favorisce le iniziative e gli interventi paesaggistici che, nella progettazione, costruzione e uso, sono rivolti a migliorare l'ambiente della città.

La giunta comunale con propria deliberazione emana apposite "**linea guida per l'esecuzione e la manutenzione delle opere a verde**" (LGV) che integrano le norme contenute nel presente regolamento al fine di disciplinare la corretta esecuzione e la manutenzione delle opere a verde.

### **Articolo 4 Ufficio competente**

L'ufficio competente al quale presentare le istanze e chiedere i pareri previsti nel presente regolamento è quello individuato con provvedimento di gestione organizzativa del responsabile di area competente per materia.

**Articolo 5 Norme transitorie e finali**

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative Statali e Regionali vigenti in materia.

Nelle more di approvazione delle linea guida per l'esecuzione e la manutenzione delle opere a verde (LGV), di cui all'articolo 3, dovranno essere richiesti appositi pareri all'ufficio competente per i casi in cui le modalità applicative siano demandate alle apposite linea guida (LGV).

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione.

**SEZIONE II****DISCIPLINA D'USO DEGLI SPAZI VERDI****Articolo 6 Suddivisione funzionale e regolamentazione degli spazi verdi pubblici**

Al fine di razionalizzare l'uso e la gestione del verde pubblico, le aree a verde sono suddivise in categorie funzionali.

La determinazione della categoria di ciascuna area verde è effettuata con atto della giunta Comunale mediante approvazione di apposita cartografia tematica.

La modifica della categoria di ciascuna area verde e l'attribuzione di una nuova viene effettuata con atto della Giunta Comunale fatto salvo quanto previsto dagli atti di pianificazione urbanistica. Per le aree non ancora classificate valgono tutti i divieti indicati all'articolo 7.

Per ciascuna categoria funzionale vengono indicate le prescrizioni e i divieti. Tali divieti e prescrizioni possono essere modificati in base alle specifiche caratteristiche dell'area con ordinanza sindacale.

**Cat. A: Giardini**, si applicano i divieti e le prescrizioni di cui al successivo articolo 7.

**Cat. B: Parchi Urbani (giardini con superficie > a 10.000mq)**, si applicano i divieti e le prescrizioni di cui al successivo articolo 7 salvo diverse prescrizioni esposte in loco su appositi cartelli, o definite con apposite ordinanze.

**Cat. C: Giardini/aree di particolare valore decorativo**, si applicano i divieti e le prescrizioni di cui al successivo articolo 7 "Divieti e Prescrizioni" con la sola esclusione del comma 2 sostituito dal seguente:

*2 - Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo alberi e arbusti o parte di essi. Vietato calpestare le aree a verde.*

**Cat. D: Aree gioco** ( Le prescrizioni previste per la categoria D si applicano anche entro un fascia di rispetto di 50 m dalle attrezzature ludiche per l'infanzia). Sono aree da assoggettare a regola-

mento d'uso generale di cui al successivo articolo, con la sola esclusione dei commi 10, 18 e 19 e 22 modificati o sostituiti come segue:

*10 - È vietato l'uso, la sosta, l'introduzione di qualsiasi mezzo a motore. È consentito il libero accesso alle biciclette condotte a mano.*

*22 - Vietato introdurre animali.*

**Cat. E: Aree gioco e sgambatura per cani**, sono aree da assoggettare a regolamento d'uso generale di cui al successivo articolo con la sola esclusione dei commi 18 e 19 e 22 sostituiti dal seguente:

*18- Permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone; i cani, sotto la diretta responsabilità del proprietario, possono essere condotti senza guinzaglio e museruola,*

*19 - il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide.*

**Cat. F: Aree ad uso sportivo**. Sono aree da assoggettare a regolamento d'uso generale di cui al successivo articolo con la sola esclusione dei commi 10 modificato come segue:

*10 - È vietato l'uso , la sosta, l'introduzione di qualsiasi mezzo a motore. È consentito il libero accesso alle biciclette condotte a mano.*

**Cat. G: Aree a verde di pertinenza stradale o altre aree verdi di arredo**, si applicano i divieti e le prescrizioni di cui al successivo articolo.

**Cat. E: Orti pubblici**: oltre al rispetto di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento per la concessione in uso gratuito ai cittadini di terreni da coltivare ad orti, si applicano i divieti e le prescrizioni di cui al successivo articolo con la sola esclusione del comma 3, modificato come segue:

*3 - Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno, minerali e reperti archeologici; la raccolta di frutti (pigne, olive ecc.) ed ortaggi è consentita solo al titolare della concessione in quanto oggetto di coltivazione specifica.*

## **Articolo 7 Regolamentazione d'uso delle aree comunali sistemate a verde**

**È vietato:**

1. Adottare comportanti che costituiscano un pericolo per la sicurezza, che ostacolino lo svago o ne impediscano la fruizione a chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.
2. Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati.
3. Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno, minerali e reperti archeologici; la raccolta di frutti (pigne, olive ecc.) può essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale e gli eventuali proventi saranno interamente utilizzati per la manutenzione del verde pubblico.
4. La messa a dimora di piante non regolarmente autorizzate.

5. L'abbandono di animali.
6. Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi, ad eccezione di azioni regolarmente autorizzate per fini igienico sanitari.
7. Provocare danni a strutture e infrastrutture, e nello specifico imbrattare, deturpare, rimuovere, rendere inutilizzati la segnaletica, gli arredi, i manufatti presenti negli spazi verdi.
8. Inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua.
9. Gettare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori o abbandonare rifiuti di qualsiasi genere e segnatamente siringhe o oggetti taglienti che possono provocare infezione.
10. L'uso, la sosta, l'introduzione di qualsiasi mezzo a motore non autorizzato dal competente ufficio.
11. Lo spreco dell'acqua, il servirsene per il lavaggio di autoveicoli o quant'altro, il danneggiamento delle fontane nonché il gettare nelle medesime e nei laghetti oggetti solidi o liquidi.
12. L'accampamento di roulotte, attendamenti e il campeggio in genere.
13. Anticipare o protrarre la presenza nell'area verde oltre gli orari di apertura e chiusura ove stabilito e indicato.
14. Usare impropriamente, ove presenti, le strutture ludiche, adibire le panchine a giaciglio o salire su di esse con i piedi, usare i giochi per l'infanzia avendo superato il 15° anno di età o avendo un'età diversa da quella indicata sul gioco, se presente.
15. Accendere fuochi se non sono presenti apposite strutture; l'installazione di attrezzature per grigliate e colazioni all'aperto (barbecue) può avvenire solo nelle apposite aree attrezzate; la segnalazione di eventuali focolai di incendio è obbligatoria.
16. Soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite.
17. Occupare in qualsiasi modo il suolo o svolgere qualsiasi attività commerciale, incluso l'apposizione di tabelloni o cartellonistica di vario genere, senza l'acquisizione di autorizzazione o nulla osta dell'ufficio gestione del verde pubblico.
18. Permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone; a tale scopo i cani devono essere condotti al guinzaglio e/o muniti di museruola, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento comunale sulla tutela degli animali, approvato con deliberazione n.66 del 15/5/2005.
19. Permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini; il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide (articolo 18 L.R. 43/95).
20. Qualora nelle aree a verde siano presenti chioschi per la somministrazione o la vendita di alimentari o giornali, è vietata l'esposizione di prodotti all'esterno del chiosco.
21. È vietato il gioco del pallone al di fuori delle aree appositamente adibite e/o indicate.
22. Introdurre animali liberi ed in particolare cani privi di guinzaglio e museruola.

**È consentito:**

23. L'ingresso dei mezzi a motore destinato al soccorso, di servizio, e di motocarrozette per il trasporto di portatori di handicap.
24. L'accesso alle biciclette condotte normalmente a velocità moderata, su appositi percorsi (percorsi ciclopeditoni in attraversamento di spazi verdi) e con l'obbligo di precedenza ai pedoni; qualora sussista condizioni di affollamento e presenza di bambini sui percorsi pavimentati, le biciclette devono essere condotte rigorosamente a mano.
25. L'accesso ai monopattini, altri mezzi non motorizzati, mezzi trainati da animali, che possono circolare a passo d'uomo esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta siti all'interno degli spazi verdi.
26. Lo svolgimento di manifestazioni sportive, spettacoli, feste private, riunioni pubbliche regolarmente autorizzate dall'ufficio comunale competente, previo parere dell'ufficio gestione del verde pubblico.

Tutte le attività consentite all'interno degli spazi verdi si possono svolgere ma nel rispetto dell'emissione di suoni che devono avere intensità non superiore a quella stabilita dalle norme generali e specifiche in materia a cui si rinvia (rif. piano di classificazione acustica, Del. Consiglio Comunale 164 del 30/12/2004).

**Articolo 8 Disciplina d'uso delle aree fluviali (asta fluviale, aree golenali, casse di espansione)**

Si definiscono *aree fluviali* le zone di pertinenza di fiumi e torrenti generalmente non attrezzate ma fruibili in quanto attraversate da sentieri o percorsi. Le aree fluviali possono essere generalmente inserite all'interno di aree parco. Per la fruizione delle aree fluviali valgono le disposizioni contenute in questo regolamento e in particolare quanto disposto all'articolo 7.

La frequentazione di questi luoghi non deve mai disattendere al rispetto della segnaletica temporanea o permanente collocata in area.

**Articolo 9 Disciplina d'uso delle aree interesse naturalistico**

Si definiscono *aree di interesse naturalistico* aree attrezzate per la fruizione del territorio extraurbano. Per la fruizione delle aree di interesse naturalistico valgono le disposizioni contenute in questo regolamento e in particolare quanto disposto all'articolo 7.

La frequentazione di questi luoghi è consentita conformemente alle indicazioni della segnaletica temporanea o permanente collocata in area.

**Articolo 10 Sorveglianza, sicurezza e controllo aree verdi**

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del Presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Calenzano, nonché al personale, anche di altri enti, che rivesta la qualifica di agente di polizia giudiziaria, e ispettori ambientali accreditati dall'ente, e comunque muniti di tesserino di riconoscimento.

L'amministrazione comunale, con provvedimento del sindaco, può conferire funzioni di prevenzione e accertamento della violazione a dipendenti comunali e/o personale esterno specificamente formato.

### **SEZIONE III**

## **PROCEDURE AUTORIZZATIVE**

### **Articolo 11 Autorizzazione**

Le domande di autorizzazione, ai sensi di quanto disposto nel presente regolamento, devono essere presentate in carta libera presso l'Ufficio Gestione del verde pubblico, nei giorni di apertura al pubblico dell'ufficio

L'istanza, oltre a riportare i dettagli anagrafici del soggetto richiedente dovrà contenere quanto necessario a definirne l'oggetto, secondo quanto prescritto per ogni singola attività soggetta ad autorizzazione. Alla domanda dev'essere allegata fotocopia di documento d'identità del richiedente, e la ricevuta dei diritti di istruttoria, se dovuti.

Il rilascio dell'autorizzazione avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa sulla tutela monumentale e paesaggistica.

Salvo quando diversamente disposto dal presente regolamento, nel caso in cui l'amministrazione non si pronunci entro i termini sopra indicati, l'autorizzazione si intenderà rilasciata nella forma del silenzio assenso.

### **Articolo 12 Uso temporaneo di spazi verdi per spettacoli e manifestazioni**

L'uso temporaneo di spazi verdi per spettacoli o manifestazioni (manifestazioni sportive, spettacoli, feste, incontri culturali, mercatini) è consentito esclusivamente negli spazi individuati dall'amministrazione e comunque previa autorizzazione dell'Ufficio Gestione Verde Urbano.

Qualora l'attività di cui al presente articolo costituisca già oggetto di procedura autorizzativa di competenza di altra unità organizzativa interna al Comune (es. attività commerciali), il rilascio dell'autorizzazione è comunque vincolato all'acquisizione del nulla osta da parte dell'ufficio verde pubblico ed al recepimento di eventuali prescrizioni.

Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione o del nulla osta, l'istanza dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Spazio verde oggetto dell'istanza con planimetria in scala adeguata per evidenziare la porzione richiesta in concessione d'uso temporaneo;
- I tempi ed i modi di utilizzo dell'area;
- Eventuali interferenze e/o conflitti con le infrastrutture verdi (alberi, arbusti, siepi etc..) le misure di mitigazione e/o ripristino previste.

Le attività autorizzate non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico e non possono svolgersi all'interno di spazi erbosi di pregio.

Nell'esercizio di tale attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia ed agli esercenti è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.

Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo, per il beneficiario, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire danni all'ambiente e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato.

Il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato, a garanzia degli obblighi e prescrizioni contenuti in tale atto, al versamento di un'idonea cauzione o polizza fideiussoria, determinata dal competente Ufficio.

Chiunque si renda responsabile di inadempimenti o di violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, non potrà ottenere il rilascio di nuove autorizzazioni per 12 mesi.

### **Articolo 13 Occupazione, alterazione di aree verdi per esecuzione di lavori**

Qualora si renda necessaria per l'esecuzione di lavori di qualsiasi natura, l'occupazione o la modifica momentanea dello stato di conservazione di uno spazio verde (così come definito all'articolo 2 del presente regolamento) deve essere preventivamente acquisita l'autorizzazione dal competente ufficio.

L'istanza dovrà contenere il progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (<1:500) delle aree interessate, comprensiva delle eventuali linee di utenza e della vegetazione esistente ed indicante per ogni conflitto o interferenza con infrastrutture verdi (alberi, arbusti, siepi etc..) le misure di mitigazione e/o ripristino previste.

Nel caso in cui l'occupazione e l'alterazione di aree verdi coincida con l'esecuzione di lavori di alterazione stradale, l'istanza e la procedura di autorizzazione sarà contestuale alla procedura prevista dal Regolamento comunale per l'esecuzione di lavori di alterazione stradale. Nelle more di approvazione del suddetto regolamento dovrà comunque essere presentata normale istanza secondo quanto definito nel presente articolo.

Nel caso di interventi urgenti ed indifferibili la ditta esecutrice dovrà comunque comunicare i lavori in corso entro 24 ore dal loro inizio all'ufficio competente e recepire le prescrizioni dettate dai tecnici comunali in sede di eventuale sopralluogo.

Nei casi in cui i lavori siano eseguiti da ditte direttamente incaricate dal comune, la procedura autorizzativa è sostituita da semplice comunicazione.

#### **Articolo 14 Impianti pubblicitari in spazi verdi pubblici**

La collocazione di qualsiasi impianto pubblicitario, all'interno di spazi verdi pubblici (così come definiti all'articolo 2 del presente regolamento) è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del competente ufficio gestione del verde pubblico.

Qualora l'attività di cui al presente articolo costituisca già oggetto di procedura autorizzativa di competenza di altra unità organizzativa interna al Comune, il rilascio dell'autorizzazione è comunque vincolato all'acquisizione del nulla osta da parte dell'ufficio verde pubblico ed al recepimento di eventuali prescrizioni.

Il rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta è altresì subordinato alla presentazione di planimetria di dettaglio, in scala adeguata, con indicati i punti in cui verranno disposti gli impianti pubblicitari.

Pertanto ogni impianto pubblicitario non autorizzato, direttamente o indirettamente, dall'Ufficio gestione del Verde Pubblico, o per il quale non risultino rispettate le relative, costituisce installazione abusiva e in quanto tale da rimuovere o far rimuovere immediatamente, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al successivo articolo 34.

#### **Articolo 15 Partecipazione di privati alla manutenzione e alla gestione di aree verdi**

Al fine di promuovere la partecipazione diretta di privati nelle opere di manutenzione delle aree verdi pubbliche, l'Amministrazione ha facoltà di affidare, previa presentazione di specifica richiesta, la manutenzione delle suddette aree a persone fisiche o giuridiche.

L'affidamento sarà regolato da una apposita convenzione e da un disciplinare predisposto dall'Amministrazione per ogni singolo caso e sottoscritto dalle parti.

#### **Articolo 16 Contratti di sponsorizzazione**

Si definisce contratto di sponsorizzazione la concessione in uso gratuito temporaneo di aree verdi pubbliche, di cui all'articolo 2, di proprietà comunale o concesse al Comune, ad Enti, Società, Associazioni e privati che ne facciano richiesta, che si impegnino alla manutenzione ed alla valorizzazione dello spazio verde in oggetto.

L'istanza relativa ad aree di proprietà comunali, dovrà essere presentata a firma dei rispettivi legali rappresentanti, o dei singoli cittadini interessati alla manutenzione e alla gestione delle aree.

Le domande dovranno essere accompagnate, ai fini della individuazione dell'area, da planimetria catastale e stralcio di piano urbanistico comunale e corredate da un progetto idoneo a rappresentare le realizzazioni di opere a verde ed edili previste, con allegato un piano di manuten-

zione e miglioramento dell'area a base triennale, e un piano della comunicazione-educazione ambientale sviluppato dal gestore.

L'assegnazione sarà effettuata con deliberazione di Giunta Comunale secondo l'ordine di priorità delle domande acquisite al protocollo generale, ed in relazione alle richieste delle aree da mantenere, pervenute successivamente alla data di pubblicazione di avviso al pubblico.

In caso di richieste assunte contestualmente dal protocollo, la deliberazione di Giunta Comunale conterrà altresì le motivazioni in ordine alla preferenza accordata al richiedente.

La concessione in uso consisterà nella cura e nella vigilanza dell'area secondo le prescrizioni contenute nel piano di manutenzione e miglioramento verificato e concordato con l'ufficio competente.

È fatto comunque divieto di privatizzare e recintare le aree concesse che resteranno di uso pubblico. Eventuale arredo (panchine, altalene, ecc.) che potrà essere installato, sarà ugualmente di uso pubblico.

È consentita la recinzione con siepe di altezza non superiore a cm. 60.

Tutti gli oneri connessi all'esercizio della concessione sono a carico del concessionario, l'Amministrazione concedente sarà ritenuta sollevata e indenne da responsabilità di qualsivoglia specie.

Il Concessionario potrà provvedere a sua cura e spese all'installazione sul suolo concesso in uso di una targa segnaletica con sopra riportate le indicazioni dello stesso concessionario.

## **SEZIONE IV**

### **SALVAGUARDIA E TUTELA DEGLI ALBERI**

#### **Articolo 17 Area di pertinenza delle alberature**

Per area di pertinenza delle alberature si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione.

<u>CLASSE DI GRANDEZZA</u>	<u>AREA DI PERTINENZA</u>
per piante di terza grandezza (altezza < 12m)	m. 2 di raggio
per piante di seconda grandezza (altezza 12-18m)	m. 4 di raggio
per piante di prima grandezza (altezza >18m)	m. 6 di raggio

La determinazione dell'area di pertinenza, riferita al singolo albero e alle dimensioni ottimali raggiunte da adulto, è necessaria per definire distanza d'impianto e le distanze di sicurezza da rispettare; sulle modalità di progettazione e d'installazione, come ai termini relativi alla difesa del verde urbano, si rimanda alle LGV redatte dal competente ufficio.

### **Articolo 18 Potature di alberi**

Gli interventi di potatura devono essere effettuati rispettando, per quanto possibile, la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a 10 cm (circonferenza minore di 30 cm), comportando, in ogni caso, una riduzione della chioma inferiore al 25%; I criteri d'intervento, le modalità di esecuzione, le prescrizioni tecniche, si rimanda alle LGV redatte dal competente ufficio.

Gli interventi di potatura su alberi iscritti all'albo comunale degli alberi del paesaggio (diametro a petto d'uomo superiore a 60 cm), posti in aree di proprietà privata o pubblica, sono soggetti a richiesta di autorizzazione; detti interventi dovranno essere effettuati solo da ditte specializzate iscritte alla categoria OS24 per le opere pubbliche e comunque in rispetto a quanto stabilito dal d.lgs 81/2008.

È fatto divieto, su tutti gli alberi nel territorio comunale, di eseguire interventi di Capitozzatura, ovvero i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a 25 cm o che comportano una drastica riduzione della chioma maggiore del 70%; eventuali casi straordinari sono valutati a giudizio insindacabile da parte del competente ufficio.

Il trattamento di cavità, ferite, mutilazioni dev'essere eseguito secondo quanto disposto dalle *linea guida per l'esecuzione e la manutenzione delle opere a verde* redatte dall'amministrazione comunale.

### **Articolo 19 Abbattimenti**

L'abbattimento degli alberi salve altre disposizioni previste dalla vigente normativa, è consentito solo nel rispetto delle disposizioni qui contenute ed esclusivamente qualora sussistano le seguenti condizioni di causa:

- a) gravi condizioni fitosanitarie della pianta;
- b) danni reali a fabbricati, infrastrutture, reti di servizio;
- c) danni potenziali a cose e/o persone;

Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli indifferibili e urgenti dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica e quelli facenti parte integrante di progetti approvati dall'Amministrazione comunale.

Gli abbattimenti di alberi, di qualsiasi dimensione, di proprietà pubblica, non sono soggetti ad alcuna procedura di autorizzazione.

Per l'abbattimento di alberi ubicati in aree di proprietà pubblica e privata sottoposte a vincolo di tutela paesaggistica, dovrà essere acquisito il parere da parte della competente Commissione del paesaggio, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 42/2004.

L'abbattimento di alberi in aree di proprietà privata, oggetto di tutela da parte del presente regolamento, di cui all'articolo 2, è soggetto a richiesta di autorizzazione, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 9; non sono soggetti invece a richiesta di autorizzazione gli abbattimenti di alberi disseccatisi entro anni due dall'anno dell'impianto.

In deroga a quanto stabilito all'articolo 11, per le zone non soggette a vincolo di tutela paesaggistica, qualora la richiesta di abbattimento sia accompagnata da perizia di tecnico competente in materia di progettazione e manutenzione del verde (agronomo, dottore forestale, paesaggista, periti agrari, iscritti all'albo professionale), l'abbattimento può essere effettuato senza l'acquisizione dell'autorizzazione comunale.

L'amministrazione può in ogni caso richiedere che l'interessato presenti idonea perizia integrativa a giustificazione delle cause indicate per l'abbattimento; questa dev'essere redatta da un tecnico abilitato (agronomo, dottore forestale, paesaggista, periti agrari, iscritti all'albo professionale) e formulata secondo le indicazioni della Società Italiana di Arboricoltura e previa attribuzione di idonea classe di rischio.

Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti con altrettante piante dalle caratteristiche morfologiche e dimensionali indicate nelle LGV, nelle modalità e nei luoghi indicati dall'ufficio tecnico competente. La deroga al reimpianto sarà concessa, motivandola, nell'autorizzazione rilasciata per l'abbattimento.

Qualora la proprietà privata non garantisca le opportune condizioni per la messa a dimora dei nuovi alberi, l'amministrazione potrà indicare, come luoghi per il reimpianto, anche spazi di proprietà pubblica. Nel predetto caso i lavori di reimpianto potranno essere effettuati direttamente dall'amministrazione, e l'importo dei lavori addebitato al richiedente. Tali lavori saranno computati applicando gli stessi prezzi contenuti nei contratti stipulati dal Comune con le ditte di manutenzione ordinaria, e maggiorato del 18% a titolo di rimborso delle spese sostenute per il controllo di qualità e contabilizzazione dei lavori effettuati.

Nei casi di interventi edilizi, che comportino l'abbattimento di alberi, sarà cura dell'Amministrazione Comunale verificare che il richiedente provveda al miglioramento o comunque al ripristino della parte a verde. In questi casi ai fini del rilascio, il richiedente dovrà presentare allegato alla documentazione necessaria un progetto dettagliato relativo alla parte a verde e cioè:

1. tavola che rappresenti lo stato attuale dei luoghi, che descriva in modo idoneo tutte le componenti vegetali e non.
2. tavola dello stato di progetto relativa alla sistemazioni a verde, in idonea scala di rappresentazione, indicante ogni materiale ed ogni singolo componente vegetale che si intende impiegare.
3. Relazione tecnica, illustrativa dell'intervento, con idonea documentazione fotografica (gli alberi assoggettati ad abbattimento devono essere codificati, ed il codice riportato sia in pianta che in fotografia), specificante le condizioni vegetative e statiche delle piante oggetto di abbattimento.

Gli abbattimenti dovranno essere eseguiti conformemente alle indicazioni contenute nelle LGV con particolare riferimento alle normative nazionali e regionali in materia di difesa fitosanitaria.

### **Articolo 20 Scavi su suolo pubblico in prossimità di alberi**

Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.), per la manutenzione delle infrastrutture esistenti o scavi di qualsiasi altra natura, se ricadenti nelle aree di pertinenza di alberi di insistenti su aree verdi pubbliche di cui all'articolo 2, devono essere autorizzati dall'ufficio competente secondo quanto disposto all'articolo 13 del presente regolamento.

### **Articolo 21 Aree di cantiere**

Nelle aree di cantiere, oltre al rispetto di quanto prescritto all'articolo 20, è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione arborea ed arbustiva esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.); valgono in tal caso i dispositivi di protezione indicati nelle LGV.

All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui all'articolo 32 del presente regolamento.

### **Articolo 22 Alberature Stradali**

Ai fini del presente regolamento, si intende per alberatura stradale qualsiasi sistemazione paesaggistica a carattere lineare in fregio alla viabilità urbana ed extraurbana (siepi, alberi, serie lineare di arbusti).

Nelle strade di nuova realizzazione la sistemazione delle alberature stradali dovrà avvenire nel rispetto di quanto prescritto nelle LGV, e dall'altra normativa vigente in materia (codice della strada, e codice civile).

Lungo la viabilità urbana di nuova realizzazione, al fine di garantire la visibilità in corrispondenza delle intersezioni, entro 5 m dal punto di innesto tra le strade (comprese le rotatorie) le alberature stradali non potranno comprendere elementi vegetali che superino, a maturità, l'altezza di 40 cm rispetto al piano stradale.

Nei casi in cui si debba operare con interventi urgenti con alterazione del suolo stradale, si fa riferimento a quanto disposto dal vigente Regolamento delle alterazioni stradali.

## **SEZIONE V**

### **ALBERI DEL PAESAGGIO**

#### **Articolo 23 Definizione**

Si definiscono “Alberi del Paesaggio” tutti gli esemplari arborei di pregio botanico e paesaggistico, su suolo pubblico e privato, collocati in area urbana e periurbana, che manifestano un diametro a petto d'uomo (1,3 m da terra) pari o superiore ai 60 cm, e che risultino censiti all'interno dell'Albo comunale degli alberi del paesaggio, secondo le modalità previste nei successivi articoli.

Gli alberi del paesaggio sono considerati memoria del luogo, e come tali meritevoli di rientrare nella disciplina di tutela del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni) in quanto strutturano lo spazio e rappresentano elementi compositivi prioritari del paesaggio.

#### **Articolo 24 Istituzione dell'Albo degli alberi del paesaggio**

Si istituisce l'Albo comunale degli alberi del paesaggio, quale archivio informativo georeferenziato degli alberi del paesaggio di cui al precedente articolo.

Gli alberi inseriti nell'albo comunale degli alberi del paesaggio dovranno essere codificati univocamente e le informazioni (proprietà, caratteristiche botaniche, elementi storici, condizioni fitosanitarie, allegati fotografici, titolare della segnalazione) georeferenziate e digitalizzate in un apposito sistema informativo, integrato a quello comunale.

#### **Articolo 25 Modalità di iscrizione all'albo di esemplari arborei**

La proposta di iscrizione all'albo può essere effettuata dall'ufficio competente per ogni albero di proprietà pubblica.

L'amministrazione si impegna inoltre a promuovere presso la cittadinanza il censimento degli alberi del paesaggio e l'acquisizione di tali informazioni.

È facoltà dei cittadini segnalare all'ufficio competente la proposta di iscrizione di un albero del paesaggio, formulando istanza scritta in carta libera indicando:

- Ubicazione dell'albero;
- La conformità dell'esemplare arboreo alle caratteristiche di cui all'articolo 19;
- Documentazione integrativa (foto, planimetria).

Ogni anno, entro il 30 giugno, la giunta municipale delibera in materia di attuazione e di aggiornamento dell'albo, valutando tutte le proposte di iscrizione. L'amministrazione si riserva di produrre apposito materiale informativo e aggiornato sullo stato dell'albo in oggetto.

La gestione dell'albo degli alberi del paesaggio è di competenza dell'ufficio gestione del verde pubblico che ne cura l'aggiornamento periodico.

### **Articolo 26 Tutela degli alberi del paesaggio: abbattimenti e potature**

L'abbattimento di alberi iscritti all'albo degli alberi del paesaggio è consentito solo nei casi previsti all'articolo 19 e previa autorizzazione dell'ufficio competente secondo quanto previsto all'articolo 11. In ogni caso il rilascio dell'autorizzazione è vincolato all'acquisizione del parere favorevole della Commissione del paesaggio.

La potatura di alberi iscritti all'albo degli alberi del paesaggio è consentito solo nei casi previsti all'articolo 18 e previa autorizzazione dell'ufficio competente secondo quanto previsto all'articolo 11 e l'intervento

Le istanze per abbattimento o potatura di alberi del paesaggio non sono soggette al versamento dei diritti di segreteria, se dovuti, stabiliti all'articolo 19. A garanzia della correttezza tecnica dei suddetti interventi, le operazioni autorizzate dovranno essere effettuate solo da ditte specializzate iscritte alla categorie OS24 per le opere pubbliche.

### **Articolo 27 Supporto e consulenze eventuali dell'amministrazione**

È facoltà dell'amministrazione, fatto salve la verifica di fattibilità finanziaria e tecnica dell'amministrazione stessa, concorrere, sugli alberi privati, alle cure colturali necessarie per mantenere in uno stato di buona vegetazione l'albero censito. Detta facoltà deve comunque sottostare ad una richiesta formulata tramite inoltra al competente ufficio.

## **SEZIONE VI**

### **OBBLIGHI DI MANUTENZIONE DI ALTRE AREE VERDI PRIVATE**

#### **Articolo 28 Aree e terreni scoperti privati e luoghi ad uso comune di pertinenza dei fabbricati**

Al fine di garantire il decoro e la salubrità dell'ambiente, di prevenire maleodoranze e infestazioni animali, e per contrastare la diffusione degli incendi, è fatto obbligo ai rispettivi conduttori, amministratori o proprietari di terreni ed aree a verde o luoghi di uso comune di pertinenza dei fabbricati posti all'interno dei centri abitati, di provvedere all'eliminazione della vegetazione infestante almeno 2 volte l'anno, effettuando idonei interventi entro il 31 maggio ed entro il 31 agosto. Gli stessi dovranno provvedere a conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.

Allo stesso modo, è fatto obbligo ai rispettivi conduttori, amministratori o proprietari di terreni ed aree a verde o luoghi di uso comune di pertinenza dei fabbricati posti al di fuori del centro abitato e aventi il fronte sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, di provvedere

all'eliminazione della vegetazione infestante almeno 2 volte l'anno, entro il 31 maggio ed entro il 31 agosto, su una fascia della profondità di almeno m 20 dal bordo strada. Gli stessi dovranno provvedere a conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.

### **Articolo 29 Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua ed aree incolte**

È vietato incendiare e/o diserbare chimicamente la vegetazione spontanea sulle sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e le aree incolte in genere.

### **Articolo 30 Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade**

Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua fiancheggianti le strade, è fatto obbligo ai frontisti di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea almeno 2 volte l'anno, entro il 31 maggio ed entro il 31 agosto, al fine di mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque. I rifiuti derivanti dallo sfalcio dovranno essere avviati alla raccolta differenziata dei rifiuti. È vietato l'abbandono dei rifiuti, anche vegetali, nell'alveo o sulle sponde dei fossi e canali. L'obbligo di sfalcio non si applica per i fossi e canali la cui manutenzione è affidata all'ente pubblico.

### **Articolo 31 Obblighi manutentivi per le aree di cantiere**

È fatto obbligo alle ditte esecutrici di opere ed interventi relativi ad infrastrutture pubbliche, oppure opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di mantenere l'area di cantiere in condizioni consone al decoro urbano, attuando sfalci periodici ed effettuando la pulizia dell'area di cantiere fino al momento dell'effettivo passaggio di proprietà dell'area medesima al Comune.

## **SEZIONE VII**

### **NORME PER LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO**

#### **Articolo 32 Danneggiamenti**

Chiunque cagioni danno ad un albero o ad una superficie di verde ornamentale, di proprietà comunale, è tenuto a rifondere all'Amministrazione Comunale una somma pari al valore del danno calcolato in virtù del metodo di stima indicato nel presente regolamento.

I danneggiamenti che compromettono la vita di una pianta arborea vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati e come tali sanzionati; resta salva l'applicazione delle norme previste agli articoli 635 e 734 del Codice Penale.

**A) Danneggiamenti al verde orizzontale**

Sono considerati danneggiamenti al verde orizzontale tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica, lo sviluppo e la qualità estetica delle superfici a prato, delle superfici coperte da piante erbacee ed arbustive disposte a totale o parziale copertura del suolo nonché installate come tappezzanti.

È vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente ed in particolare è vietato:

- a) L'esecuzione di riporti di terreno o apertura di buche, se non quelli previsti per gli interventi di posa di nuove infrastrutture o manutenzione regolarmente autorizzati;
- b) Lo spargimento di sostanze nocive per la salute delle piante ed in particolare sali, acidi, olii, sostanze bituminose, tempere, vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico;
- c) L'uso non autorizzato di prodotti diserbanti;
- d) Lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito;
- e) La combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza del verde orizzontale;
- f) L'utilizzo di aree verdi per depositi non autorizzati di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;

**B) Danneggiamenti al verde verticale**

Sono considerati danneggiamenti al verde verticale tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica, lo sviluppo e la stabilità delle piante arboree e delle piante arbustive.

È vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente ed in particolare:

- a) l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, all'interno dell'area di pertinenza delle piante (alberi, arbusti) di cui all'articolo 17, per una superficie tale da non garantire il mantenimento di un'adeguata porzione di terreno libero ai sensi di quanto indicato nelle LGV;
- b) L'esecuzione di riporti di terra e/o scavi che comportino lesioni anche ad una sola radice principale; sono inoltre di norma vietati gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature, se non quelli previsti per gli interventi di posa di nuove infrastrutture o manutenzione delle esistenti regolarmente autorizzati;
- c) Lo spandimento entro i limiti dell'area di pertinenza delle piante di sostanze nocive per la salute degli alberi ed in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere, vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico;
- d) L'uso improprio di prodotti diserbanti;
- e) Lo spandimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito;

- f) La combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- g) l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
- h) il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto superiore ai 15cm;
- i) l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi, che comporti un cambiamento di quota al colletto superiore ai 5 cm;
- j) l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;

### **C) *Danneggiamenti di arredi, attrezzature, opere edili ed impianti***

Sono considerati danneggiamenti agli arredi, alle attrezzature e alle opere edili, tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità, la stabilità e la qualità estetica degli elementi di arredo urbano e delle attrezzature ludiche o sportive, oltre alle opere edili e gli impianti tecnologici di complemento alle aree verdi pubbliche.

### **Articolo 33 Metodo di stima dei danni**

Qualora in sede di accertamento e di procedimento sia evidenziato l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e del risarcimento del danno, la stima del danno e la gestione dei lavori di ripristino saranno effettuati secondo le modalità previste nel presente articolo.

Nel caso di danneggiamenti di alberi il costo di ripristino sarà calcolato pari al valore ornamentale dell'albero, così come definito nelle LGV.

Ai sensi del presente regolamento, si definiscono *manomissioni* tutti gli interventi che "alterano l'estetica, il funzionamento e lo stato di conservazione delle superfici a verde"; il ripristino delle manomissioni è a carico dell'autore.

Al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere di ripristino e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi di manutenzione ordinaria, le opere di ripristino del verde pubblico manomesso o comunque deteriorato, compresi gli arredi, saranno gestite dall'ufficio competente.

I lavori di ripristino potranno essere effettuati per conto dell'Amministrazione Comunale dalle ditte appaltatrici delle manutenzioni ordinarie del verde pubblico, competenti per la porzione di territorio interessata, oppure affidati a ditte specializzate secondo le procedure previste.

L'importo dei lavori di ripristino verrà addebitato all'autore della manomissione e sarà computato applicando gli stessi prezzi contenuti nei contratti stipulati dall'Amministrazione Comunale con le ditte di manutenzione ordinaria, o comunque indicati nei prezziari ufficiali competenti in materia e comunque secondo quanto previsto dalla normativa in materia di lavori pubblici.

L'importo dei lavori di ripristino verrà maggiorato del **18%**, a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione per il controllo di qualità e la contabilizzazione dei lavori ed a parziale compenso del degrado generale apportato alle aree verdi manomesse e degli interventi manutentivi, che si rendessero eventualmente necessari in seguito al collaudo favorevole dei lavori di ripristino.

I tempi di esecuzione dei lavori di ripristino saranno indicati dall'ufficio competente.

Nei casi in cui la responsabilità della manomissione ricada su una persona fisica, l'Amministrazione Comunale liquiderà alla ditta esecutrice l'importo dei lavori di ripristino stimato, provvedendo ad addebitare la somma maggiorata dell'aliquota del 18% al responsabile della manomissione.

Nei casi in cui la responsabilità della manomissione ricada su una persona giuridica (Ente, società di diritto privato etc.), questa liquiderà direttamente alla ditta esecutrice l'importo dei lavori di ripristino stimato, provvedendo invece al versamento dell'aliquota del 18% all'Amministrazione Comunale.

La perizia di stima dei lavori di ripristino e la contabilizzazione degli stessi sarà effettuata dal personale dell'Ufficio competente e dal personale dell'impresa esecutrice dell'intervento di ripristino, previo rilievo in contraddittorio con il responsabile della manomissione o con un suo incaricato nel caso di persona giuridica.

Qualora il ripristino dovesse interessare una superficie globalmente pari o superiore al 75% di un'area avente delle precise delimitazioni fisiche quali ad esempio: guide, cordoli, cancellate, o simili, potrà essere richiesto, ad insindacabile giudizio del ufficio competente, il ripristino totale dell'area, senza che il responsabile della manomissione possa sollevare eccezione alcuna.

### **Articolo 34 Sanzioni**

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalle legge come reato , comporta l'applicazione delle sanzioni indicate nella tabella sottostante.

<b>articolo riferimento</b>	<b>Oggetto</b>	<b>violazione</b>	<b>Sanzione</b>
articolo 6, articolo 7, articolo 8, articolo 9	Disciplina d'uso degli spazi verdi	Per ogni inadempienza riscontrata ad eccezione del punto 10 dell'articolo 7.	da 25,00 € a 75,00 €
articolo 7 punto 10	Disciplina d'uso degli spazi verdi	Per ogni inadempienza riscontrata	da 50,00 € a 150,00 €

articolo 12	Concessioni di uso temporaneo di spazi verdi per spettacoli e manifestazioni	Per ogni manifestazione non autorizzata o violazione alle prescrizioni indicate in sede di rilascio.	da 25,00 € a 90,00 €
Articolo 13	Occupazione, alterazione di aree verdi per esecuzione lavori	Per ogni lavoro non autorizzato o violazione alle prescrizioni indicate in sede di rilascio.	Da 50,00 € a 150,00 €
Articolo 13	Impianti pubblicitari in spazi verdi	Per ogni impianto non autorizzato o violazione alle prescrizioni indicate in sede di rilascio.	da 25,00 € a 75,00 €
Articolo 18	Potature di alberi	Per ogni potatura mal eseguita. Le capitozzature sono equiparate ad abbattimenti non autorizzati	Da 50,00 € a 150,00 €
Articolo 19	Abbattimenti	Per abbattimenti di alberi con diametro a petto d'uomo inferiore od uguale a 75 cm	Da 50,00 € a 150,00 €
		Per abbattimenti di alberi con diametro a petto d'uomo da 76 cm a 150 cm	Da 50,00 € a 300,00 €
		Per abbattimenti di alberi con diametro a petto d'uomo superiore a 150	Da 80,00 € a 500,00 €
Articolo 26	Tutela degli alberi del paesaggio:abbattimenti e potature	Per ogni albero abbattuto o potatura mal eseguita	Da 80,00 € a 500,00 €
articolo 28, articolo 29, articolo 30	Obblighi di manutenzione di altre aree verdi private	Per ogni indempienza	Da 50,00 € a 150,00 €
Articolo 32	Danneggiamenti	Per ogni indempienza	Da 50,00 € a 150,00 €

In caso di manifesta recidiva del trasgressore, la somma per il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa è calcolata applicando un incremento del 100% sulla somma determinata ai sensi delle predette indicazioni.

Nel caso di abbattimenti di alberi per cui non è possibile stabilire il diametro del fusto della pianta a petto d'uomo si considera il diametro della ceppaia.

Il pagamento della sanzione non estingue l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e del risarcimento del danno se evidenziato in sede di accertamento e di procedimento, né il pagamento

di eventuali sanzioni previste dalla normativa in materia di tutela del paesaggio (sanzioni paesaggistiche).

Per le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della legge 24 novembre 1981 n°689.

### **Articolo 35 Lavori socialmente utili**

In alternativa al pagamento della sanzione amministrativa, il comune può far eseguire al responsabile della violazione, personalmente ed a suo totale carico, i lavori necessari al ripristino dello stato dei luoghi.

### **Articolo 36 Azioni compensative**

È facoltà dell'amministrazione comunale di commutare la sanzione con l'esecuzione di interventi di rimboschimento compensativo da operare su patrimonio verde comunale, e finalizzato alla realizzazione di superfici capaci di abbattere l'inquinamento dell'area urbana.

Detti interventi sono progettati dal competente ufficio, e il relativo computo delle opere deve avere importo pari all'importo contestato, e realizzato nei termini indicati dall'Amministrazione Comunale.

### **Articolo 37 Difesa fitosanitaria**

Si definisce Difesa fitosanitaria l'insieme di misure messe in atto per combattere eventuali fitopatologie di varia natura.

Ai sensi del presente regolamento tutti gli interventi sul verde pubblico devono essere eseguiti in conformità di quanto stabilito dalle LGV e di quanto eventualmente stabilito a norma di legge per gli interventi di "Lotta obbligatoria".

## **SEZIONE VII**

### **PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL VERDE PUBBLICO**

#### **Articolo 38 Principi generali per la progettazione del verde urbano**

Ai sensi del presente regolamento tutti gli interventi sul verde pubblico devono essere eseguiti in conformità di quanto stabilito dalle LGV.

La progettazione delle aree a verde pubbliche, delle aree verdi di pertinenza delle attrezzature private di interesse pubblico e di pertinenza di attrezzature pubbliche, delle aree verdi di corredo a parcheggi pubblici o privati, deve essere conforme a tutte le prescrizioni dettate nelle **linea guida per l'esecuzione e la manutenzione delle opere a verde**, fatte salve altre prescrizioni contenute nel R.U. vigente.

La progettazione delle aree verdi pubbliche deve essere affidata ad un tecnico abilitato (Agronomo, Forestale, Architetto paesaggista) alla progettazione ambientale e paesaggistica.

### **Articolo 39 Conformità opere di urbanizzazione a verde**

Il rilascio dei titoli autorizzativi relativi a piani attuativi è vincolato all'acquisizione di un parere di conformità del progetto alle già richiamate LGV. Gli elaborati relativi alla sistemazione al verde dovranno pertanto contenere:

- Tavola plani-volumetrica "sistemazioni a verde ornamentale", in scala adeguata;
- Tavole delle sistemazioni idrauliche con riporto delle quote altimetriche di progetto e del sistema d'irrigazione-drenaggio previsto;
- Analisi prezzi e capitolato con dettagliata indicazione dell'elenco specie da impiegare.
- Tutto quanto è necessario a definire ogni aspetto progettuale.

Il parere di conformità dei suddetti elaborati è rilasciato dall'ufficio gestione del verde urbano, al quale spetta il compito altresì di collaudare le opere a verde in esse contenute e autorizzate in sede di rilascio del titolo di concessione.